

BANDO DI CONCORSO

CONVITTI

OSPITALITA' RESIDENZIALE E DIURNA

Posti "residenziali" in Convitto e per il "dopo scuola" in semiconvitto, presso le proprie Strutture a gestione diretta e presso i Convitti Nazionali

In favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici
- iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale
- iscritti al Fondo Ipost

Anno scolastico 2017 – 2018



INDICE

Premessa

Art.1 Soggetti del concorso

Art.2 Oggetto del concorso

Art.3 Requisiti di ammissione al concorso

Art.4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

Art.5 Attestazione ISEE

Art.6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art.7 Graduatoria – Criteri

Art.8 Graduatoria - Pubblicazione

Art.9 Ospitalità presso i Convitti

Art.10 Contributo a carico dello studente

Art.11 Accertamenti e sanzioni

Art.12 Ricorsi

Art.13 Responsabile del procedimento

Art.14 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, dalla scuola dell'obbligo a quella di istruzione secondaria di secondo grado, indice annualmente un bando di concorso per il conferimento di nuovi posti, presso i propri Convitti o presso i Convitti nazionali riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Possono frequentare, in regime di Convitto o semiconvitto, i figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti al Fondo Ipost.

Lo studente vincitore del concorso resta in Convitto per tutta la durata del corso di studi, salvo che insorgano cause di esclusione, variazioni della posizione giuridica del titolare del diritto o salvo il caso in cui il beneficiario non mantenga i requisiti di merito richiesti nel bando. I Convitti da convenzionare sono presenti su tutto il territorio nazionale. L'Inps fornisce un contributo in base alla formula scelta (convitto o semiconvitto) e in relazione ai servizi offerti da ciascun Convitto. L'elenco dei Convitti da convenzionare è allegato al bando di concorso. Nell'offerta di prestazioni che l'Istituto garantisce ai ragazzi, nei propri Convitti, sono inclusi laboratori didattici, escursioni, attività sportive e di svago, assistenza socio-educativa e psicologica, oltre, nella formula "residenziale", al vitto e all'alloggio.

Art.1

Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale;
 - d) l'iscritto al Fondo Ipost.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio;
4. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
5. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;

- d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
- e) il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art.2

Oggetto del concorso

1. L'INPS indice per l'anno scolastico 2017/2018 un concorso per conferire:
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione dipendenti pubblici e Gestione assistenza magistrale:
 - a) n. 160 posti "residenziali" in Convitto e n. 252 per il "dopo scuola" in semiconvitto presso le 5 strutture Inps a gestione diretta, di cui all'elenco allegato 1 al presente bando di concorso;
 - b) n. 150 posti "residenziali" in Convitto e n. 1200 per il "dopo scuola" in semiconvitto nei Convitti nazionali da convenzionare con INPS, di cui all'elenco allegato 1 al presente bando di concorso.**Gestione Fondo Ipost:**
 - a) n. 5 posti "residenziali" in Convitto e n. 10 per il "dopo scuola" in semiconvitto presso i Convitti nazionali da convenzionare con INPS, di cui all'elenco allegato 1 al presente bando di concorso.
2. Fermo restando il numero dei posti assegnabili di cui al precedente comma, l'assegnazione presso ciascuna struttura avverrà, altresì, nei limiti dei posti indicati nel predetto allegato 1.
3. Presso le proprie strutture a gestione diretta, l'INPS offre:



- a) nella formula "residenziale" in Convitto, l'ospitalità alberghiera in formula tutto compreso, trasporto scolastico (con mezzi di proprietà o pubblici), pasti presso la mensa scolastica (ove prevista nelle scuole), assistenza e vigilanza continuativa, sostegno didattico, attività culturali, ricreative e sportive e assistenza infermieristica;
 - b) nella formula "dopo scuola" in semiconvitto, tutte le predette prestazioni, ad eccezione dei servizi inerenti l'alloggio, il lavaggio e la stiratura biancheria e limitando il trasporto scolastico al solo ritiro da scuola dei semiconvittori frequentanti gli istituti del Comune in cui è ubicata la Struttura.
4. Presso i Convitti da convenzionare, l'INPS offre, sia nella formula "residenziale" in Convitto sia nella formula "dopo scuola" in semiconvitto, un contributo per i servizi previsti dal regolamento di ciascun Convitto. Informazioni in ordine ai servizi previsti da ciascun Convitto potranno essere assunte direttamente presso gli stessi, i cui recapiti sono indicati nell'allegato 1.
 5. Ove un Convitto, per motivi non riconducibili alla volontà dello studente, non dovesse confermare la propria disponibilità all'ospitalità, al beneficiario della prestazione verrà proposto il trasferimento presso altra struttura, conservando il diritto alla prestazione medesima.

Art.3

Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, che nell'anno scolastico 2017/2018 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei seguenti requisiti:



- a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
- b) essere già iscritti presso una scuola del luogo di residenza. Tale circostanza consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'iscrizione stessa presso una scuola del territorio del Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studi;
- c) non essere stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
- d) aver superato il test di ingresso, qualora richiesto dalla struttura convittuale;
- e) non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso;

Art.4

Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto.

Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.

2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: modulo AS150. Il modulo, debitamente compilato, deve essere poi presentato dal richiedente alla Sede Provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della Sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Contatti>Le sedi Inps.

3. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.
4. Il Pin si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, e seguendo il percorso: Contatti>Assistenza>Ottenere e gestire il PIN>richiedere e attivare il PIN;
 - b) tramite il Contact center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

5. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale www.inps.it, digitando nell'apposito spazio di ricerca la stringa "Ammissione ai convitti e collegi" aprire la relativa scheda prestazione e cliccare su "Accedi al Servizio" in alto a destra.
6. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".
7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa disponibile dal sito istituzionale seguendo il percorso: Contatti>Assistenza>Ottenere e gestire il PIN>Richiedere e attivare il PIN.

Art.5

Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dello studente, come descritto all'art. 10 del presente bando.
3. Tutte le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2016 sono scadute il 15/1/2017. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2017. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2017, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola: ISEE e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015" oppure "ISEE pre-riforma 2015".

Art.6

Domanda di partecipazione al concorso -Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it, digitando nell'apposito spazio di ricerca la stringa "Ammissione ai convitti e collegi" aprire la relativa scheda prestazione e cliccare su "Accedi al Servizio" in alto a destra. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte, seguendo il percorso: per *Aree tematiche>Attività sociali* o, in alternativa, per *Ordine alfabetico>*, in alternativa, per *Tipologia di servizio>Convitti>Domanda*. Nel modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente, dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. In caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Nella domanda deve essere indicata, oltre alla tipologia di beneficio richiesto, ovvero formula "convitto" o "semiconvitto", anche la struttura prescelta comprensiva dell'eventuale seconda opzione di destinazione.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, nella domanda dovranno indicarsi tutti i voti conseguiti nell'anno scolastico 2016/2017, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi, dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2017 e non i voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi.

5. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno, **compreso il voto di condotta e con esclusione del solo voto di "religione"**. Qualora la condotta o qualsiasi materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

Ottimo ed equivalenti	Distinto ed equivalenti	Buono ed equivalenti	Discreto ed equivalenti	Sufficiente ed equivalenti	Insufficiente ed equivalenti
10	9	8	7	6	5

6. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2016/2017, nonché del voto di condotta, come previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, comporterà l'esclusione dal concorso.
7. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del ciclo di studi e dell'Istituto scolastico frequentato nell'anno 2016/2017. Infine, dovranno compilarsi tutti i dati relativi all'Istituto scolastico presso il quale è stata effettuata l'iscrizione per l'anno 2017/2018.
8. Quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo non trova applicazione in relazione ai beneficiari che nell'anno scolastico 2017/2018 frequenteranno per la prima volta il primo anno della scuola primaria.
9. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.



10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
11. E' possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Convitti - domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
12. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e **06/164164** a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
13. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 5 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del 27 giugno 2017 e non oltre le ore 12,00 del 16 luglio 2017.**

Art.7

Graduatoria – Criteri

1. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, è predisposta sommando la media dei voti conseguiti nel mese di giugno in relazione all'anno scolastico 2016/2017 con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2017, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Fino a € 8.000,00	5
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	4
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	3
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	2
Da € 32.000,01 a € 44.000,00	1
Oltre € 44.000,00	0

2. In caso di mancata presentazione della DSU prima dell'inoltro della domanda verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
3. Agli studenti che nell'anno scolastico 2017/2018 si iscrivano per la prima volta al primo anno della scuola primaria sarà attribuito un punteggio pari a 10. Quest'ultimo punteggio verrà sommato a quello corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2017, come indicato ai commi precedenti.
4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso e, in ultimo, al candidato di età anagrafica maggiore.
5. Nel caso in cui il concorrente non risultasse vincitore presso la prima struttura prescelta, concorrerà per la struttura di seconda opzione indicata all'atto di presentazione della domanda.
6. I vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione da parte dell'Istituto e dovranno fornire accettazione del beneficio entro i successivi cinque giorni, accedendo all'area riservata e utilizzando l'apposita funzione.
7. In caso di rinunce, i posti rimasti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli altri concorrenti classificatisi in posizione utile.



8. I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto loro assegnato entro la data comunicata dal Convitto, salvo brevi proroghe che la Direzione del Convitto potrà accordare per giustificati motivi.
9. Alla data di ingresso presso la struttura dovrà, inoltre, essere consegnato un certificato rilasciato dal medico di base attestante lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria.
10. E' obbligatorio presentare alla Direzione del Convitto apposita scheda sanitaria redatta dal medico curante.

Art.8

Graduatoria – Pubblicazione

1. La graduatoria di cui all'art.7 sarà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, **entro il 31 luglio 2017**.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla sezione Servizi online, all'interno della procedura "Convitti – Domanda".
3. L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con espresso invito ad accettare o rinunciare al beneficio entro i termini di cui all'art.7 comma 6.

Art.9

Ospitalità presso i Convitti

1. Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi di scuola primaria, secondaria di I e II grado.



2. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento del Convitto ospitante.
3. Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:
 - il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
 - il Convitto non confermi la disponibilità a far permanere lo studente in caso di violazione del Regolamento interno;
 - non sia confermata, da parte del Convitto, la disponibilità dei posti assegnati;
 - sia accertata la perdita della posizione previdenziale che ha dato luogo alla prestazione, da parte del titolare del diritto;
 - lo studente non sia in regola con il pagamento del contributo a suo carico.
4. Previo parere favorevole del Direttore del Convitto, lo studente potrà mantenere il beneficio accordatogli anche nel caso in cui, per una sola volta, non consegua l'ammissione alla classe successiva. Nel caso di studente orfano od equiparato, il beneficio potrà essere conservato, previo parere favorevole del Direttore del Convitto, anche in caso di mancata ammissione alla classe successiva per un massimo di due volte.
5. I servizi erogati all'interno del Convitto potranno mutare negli anni successivi a quello di ammissione.
6. Il trasferimento da un Convitto all'altro è possibile solo dopo una permanenza minima di sei mesi e previa presentazione di motivata richiesta alla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre Prestazioni, corredata dai pareri favorevoli delle strutture interessate. L'eventuale differenza di retta sarà ad esclusivo carico del richiedente il trasferimento.

Art.10

Contributo a carico dello studente

1. L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede un contributo annuo a carico dello studente come sotto definito:

ISEE	Semi Convitto	Convitto
Fino a € 8.000,00	67,00	143,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	108,00	229,00
Da €. 12.000,01 a € 16.000,00	162,00	343,00
Da €. 16.000,01 a € 20.000,00	216,00	458,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	283,00	601,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	337,00	716,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	404,00	859,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	472,00	1.002,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	539,00	1.145,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	607,00	1.288,00
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	674,00	1.431,00
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	741,00	1.574,00
Oltre € 92.000,00	809,00	1.717,00

2. In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo presso le strutture a gestione diretta INPS dovrà essere versato:
- in relazione al periodo di effettiva presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;



- nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
 - nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il giorno 28 del mese di febbraio;
 - per intero, se il ritiro avviene a partire dal giorno 1° marzo.
3. L'ospitalità in Convitto e semiconvitto, presso le strutture convenzionate, prevede un contributo a carico dello studente sulla retta stabilita dal Convitto di cui all'allegato 1, come di seguito indicato:

ISEE	% sul costo del soggiorno
Fino a € 8.000,00	5 %
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	8 %
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	12 %
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	16 %
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	21 %
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	25 %
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	30 %
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	35 %
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	40 %
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	45 %
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	50 %
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	55 %
Oltre € 92.000,00	60 %

4. Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite da ciascun Convitto. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture medesime. Il mancato pagamento alle scadenze comporta decadenza dal beneficio, oltre che il recupero di quanto dovuto da parte dell'INPS.
5. Ad ogni inizio di anno scolastico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE del relativo anno: per questo motivo, ad ogni inizio di anno scolastico, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto.
6. Il Fondo della Gestione Assistenza Magistrale e il Fondo Ipost sosterranno, in favore dei rispettivi iscritti, l'onere del contributo per intero, fermo restando quanto previsto dall'art.9, comma 6.

Art.11

Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE,



rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme erogate.

Art.12

Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, presso le Direzioni provinciali territorialmente competenti, in ragione della sede del Convitto.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art.13

Responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento sono i Direttori delle Sedi provinciali INPS competenti per territorio, in ragione della sede del Convitto, i cui nominativi ed indirizzi sono presenti nel sito istituzionale www.inps.it.

Art.14

Note informative

1. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla



struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul beneficiario della prestazione.

2. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.
3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 21 giugno 2017

Rocco Lauria
Direttore Centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rocco Lauria', written over the printed name and title.